

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

[vernehmlassungen-BIZ@sbfi.admin.ch](mailto:vernehmlassungen-BIZ@sbfi.admin.ch)

### Procedura di consultazione

### Revisione dell'Ordinanza sulla maturità e dell'Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

Gentili signore, egregi signori,

innanzitutto vi ringraziamo per averci dato la possibilità di esprimerci sulla revisione dell'Ordinanza sulla maturità e dell'Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità. Riportiamo di seguito le nostre osservazioni in merito agli oggetti della consultazione.

#### 1. Revisione dell'Ordinanza sulla maturità: osservazioni generali

L'obiettivo della revisione totale dell'Ordinanza del 15 febbraio 1995 e Regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (O/RRM) è di assicurare la qualità della formazione liceale affinché sia garantito l'accesso alle università senza esami d'ammissione ai titolari di una maturità. A questo scopo le modifiche vertono a perseguire i seguenti fini:

- rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale (attitudine generale agli studi accademici e solida maturità personale per svolgere attività complesse nella società);
- rafforzare la capacità della formazione liceale di far fronte alle sfide future;
- migliorare la comparabilità degli attestati di maturità;
- definire chiaramente le condizioni quadro per la formazione liceale.

Il Cantone Ticino condivide pienamente di principio questi orientamenti strategici. Le osservazioni seguenti si focalizzeranno pertanto sulla pertinenza dei provvedimenti previsti per raggiungerli.

##### 1.1. Rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale

Una delle misure previste per garantire l'attitudine generale agli studi universitari, così come la maturità necessaria per affrontare problemi complessi della società, è l'estensione dell'offerta di discipline. Esprimiamo parecchio scetticismo su questa idea, perché riteniamo che per raggiungere i due obiettivi menzionati sia molto più utile insistere maggiormente sulle competenze trasversali anziché sulla moltiplicazione dei contenuti disciplinari. Nella versione dell'O/RRM in consultazione, il concetto di competenze, inserito negli obiettivi formativi (art. 8 cpv. 1 lett. a.), e le definizioni del ruolo

dei vari ambiti disciplinari, inserite agli articoli 13 e 14, vanno proprio nella direzione da noi preconizzata. Ad esempio, il concetto “propedeutica all’approccio scientifico”, attribuito principalmente all’opzione specifica (OS), è di fatto una competenza che può essere sviluppata da più discipline. Anche l’esplicitazione nell’O/RRM del ruolo delle competenze di base necessarie per l’attitudine generale agli studi universitari (art. 21) va nel senso da noi auspicato. A questo proposito ci preme sottolineare che bisogna assolutamente evitare l’introduzione di un esame sulle competenze di base per decretare l’ammissione all’esame di maturità, così come espresso al nuovo art. 21 cpv. 2 con il testo “Occorre inoltre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano acquisito le competenze di base nella lingua d’insegnamento e in matematica”, che a nostro parere va abbandonato.

Rendiamo attenti che con la trasformazione delle discipline informatica e economia e diritto da obbligatorie a fondamentali si porta il numero di note di maturità da 13 (14 in Ticino con filosofia) a 15 (16 in Ticino). Questo aumento porta a un sovraccarico di discipline e riduce l’importanza delle singole materie. Naturalmente le due nuove discipline non sono meno importanti di altre, ma la soluzione del semplice aumento senza un’analisi critica approfondita dell’elenco delle discipline di maturità è a nostro parere insoddisfacente.

### *1.2 Rafforzare la capacità della formazione liceale di far fronte alle sfide future*

Condividiamo pienamente l’importanza delle competenze trasversali nella formazione liceale e approviamo l’idea di sostituire l’attuale art. 11 bis con un articolo che esplicita questa importanza (art. 22). L’introduzione di un minimo di tempo da dedicare alle attività interdisciplinari proposta all’art. 22 cpv. 2 ci pare tuttavia ridurre l’importanza di questo approccio. Molte discipline, come ad esempio la geografia, sono già per loro natura interdisciplinari; imporre che il tre per cento del tempo d’insegnamento sia dedicato all’attività interdisciplinare ci pare riduttivo, se non contraddittorio. Inoltre, al cpv. 2 non è chiaro rispetto a quale tempo d’insegnamento ci si riferisca nel definire la percentuale minima del 3% (ogni disciplina deve destinare almeno il 3% del suo tempo d’insegnamento all’interdisciplinarietà oppure questa percentuale è da calcolare sul totale del tempo d’insegnamento nella formazione liceale?). A nostro parere è meglio abbandonare il cpv. 2 dell’art. 22.

Segnaliamo a proposito della promozione dell’interdisciplinarietà che nella bozza attuale del nuovo piano quadro degli studi (PQS) le OS interdisciplinari sono completamente assenti. Il nostro Cantone chiede che vengano elaborati dei piani quadro anche per le OS interdisciplinari (biologia e chimica, fisica e applicazioni della matematica, filosofia pedagogia e psicologia, ev. storia e geografia), affinché le stesse non si riducano a semplici accostamenti di due o più discipline, ma che il vero spirito interdisciplinare venga sottolineato.

Ci permettiamo inoltre di segnalare che è necessario esplicitare meglio il significato dei termini in tedesco “fachübergreifendes Wissen” (art. 8 cpv. 2 lett. a), “überfachliche Kompetenzen”, “transversale Unterrichtsbereiche” e “interdisziplinäres Arbeiten”; le definizioni presenti al capitolo 2 della bozza del nuovo PQS possono essere d’aiuto.

Condividiamo l’idea che per meglio far fronte alle sfide future siano da potenziare gli scambi e la mobilità, attività che contribuiscono anche alla conoscenza della pluriculturalità del nostro Paese.

### *1.3 Miglioramento della comparabilità degli attestati di maturità*

Siamo d'accordo che l'introduzione delle competenze di base contribuisca a rendere maggiormente comparabili gli attestati rilasciati dalle scuole di maturità di Cantoni diversi. L'introduzione di nuove materie nell'ambito dell'OS potrebbe invece andare in direzione contraria, portando a delle maturità di profilo diverso. In questo senso l'estensione dell'elenco delle possibili OS a storia e geografia, informatica, teatro, religioni e sport prevista dal nuovo art. 14 va a nostro giudizio affrontata con cautela. Al di là del fatto che per esprimersi in merito all'aggiunta di queste discipline bisognerebbe conoscere i relativi piani di studio, l'informatica è una disciplina liceale neonata come materia obbligatoria e c'è il rischio che, come OS, possa assumere un taglio troppo ingegneristico per una formazione di cultura generale; per quanto riguarda lo sport, si fa fatica a vedere come una disciplina prevalentemente legata all'attività fisica possa dare un contributo alla propedeutica all'approccio scientifico; diverso ci pare invece il discorso per quanto riguarda l'introduzione dell'OS storia e geografia, che andrebbe a completare l'attuale carente offerta nell'ambito umanistico; infine, la nuova OS teatro, alla quale guardiamo positivamente, risulterebbe l'unica senza una relativa disciplina fondamentale, per cui lo scopo di approfondimento disciplinare insito nel concetto di OS (art. 14 cpv. 1) sembrerebbe qui risultare claudicante.

A proposito dei nomi delle discipline, il Cantone Ticino propone le seguenti osservazioni:

- adottare, se del caso, il nome "scienze della salute e del movimento"<sup>1</sup> anziché "sport";
- adottare il nome "scienze teatrali"<sup>2</sup> anziché "teatro";
- mantenere il nome "fisica e applicazioni della matematica". La trasformazione in "fisica e matematica" non si giustifica, poiché il concetto di "applicazioni della matematica" è altra cosa rispetto alla "matematica".

### *1.4 Chiara definizione delle condizioni quadro per la formazione liceale*

Condividiamo pienamente la proposta di promuovere le pari opportunità per quanto riguarda l'accesso agli studi liceali; il Cantone Ticino è molto sensibile a questo tema. Anche l'imposizione ad ogni scuola di un sistema di garanzia e di promozione della qualità è condivisa. A questo proposito rileviamo però che fino ad ora la Commissione svizzera di maturità (CSM) non sembra mai aver rimesso in discussione il riconoscimento degli attestati di maturità liceale erogati da scuole che non ottemperano completamente ai criteri fissati dall'O/RRM, operazione che dovrebbe essere la prima da compiere per garantire la qualità dell'insegnamento; il Cantone Ticino invita la CDPE e il Consiglio federale a sollecitare la CSM affinché proceda a una verifica periodica scuola per scuola del rispetto dell'O/RRM, conferendo e/o ritirando il riconoscimento degli attestati liceali di maturità offerti dalle singole scuole, come del resto prevede il titolo stesso dell'atto normativo qui in discussione (principio dell'accreditamento).

## **2. Revisione dell'Ordinanza sulla maturità: osservazioni particolari**

### *2.1 Versione italiana dell'O/RRM*

La versione italiana dell'O/RRM non è sempre coerente con la versione tedesca. In alcuni articoli, seppur linguisticamente corretti, si usano termini inappropriati per un testo rivolto all'insegnamento, in altri la traduzione è errata. Ci permettiamo di allegare una tavola

<sup>1</sup> Gesundheits- und Bewegungswissenschaften.

<sup>2</sup> Theaterwissenschaften.

sinottica con le nostre proposte di modifica del testo in italiano, proposte che riguardano sia l'aspetto linguistico che quello contenutistico.

## *2.2 Interculturalità e plurilinguismo svizzero*

L'unificazione degli attuali articoli 12. "Terza lingua nazionale" e 17. "Insegnamento di base in inglese" in un unico articolo 23. "Lingue e comprensione reciproca" ci sembra del tutto inadeguata. Si mescola il valore del plurilinguismo svizzero con quello dell'apprendimento dell'inglese. Il Cantone Ticino chiede di mantenere i due articoli separati.

La nuova formulazione dell'attuale art. 5 cpv. 3 (I maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed avere acquisito buone conoscenze in altre lingue nazionali o straniere...), diventato art. 8 cpv. 3 (I maturandi padroneggiano una lingua nazionale e possiedono competenze di base in altre lingue...), dà decisamente meno importanza alle lingue nazionali. Il Cantone Ticino chiede di mantenere la formulazione attuale.

Nella nuova formulazione dell'attuale art. 9 cpv. 7, diventato art. 13 cpv. 3, si mette al centro l'allievo, al quale deve essere garantito di avere a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Bisogna però chiarire chi è responsabile di questa garanzia, se la scuola o il Cantone. Per il Cantone Ticino è determinante che venga esplicitato che è la scuola a dover garantire la possibilità di scelta, per evitare che il "confinamento" di questa offerta in alcune o in una sola scuola del Cantone si traduca, nei fatti, nella negazione di questa garanzia. Per questo suggerisce la seguente formulazione dell'art. 13 cpv. 3: "Le scuole garantiscono che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale<sup>3</sup>. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone". Su questo tema è importante richiamare i risultati dell'inchiesta complementare alla valutazione dell'applicazione delle raccomandazioni della CDPE del 26 marzo 2015 relative alla promozione dell'italiano nei licei svizzeri dell'agosto 2022, che mostrano che ben il 18,3 per cento dei licei svizzeri non offrono l'italiano come disciplina fondamentale, contravvenendo così all'attuale art. 9 cpv. 7. In questo specifico ambito ribadiamo quanto affermato al cap. 1.4 in fine.

Rileviamo anche che nella ripartizione percentuale delle discipline (art. 20) il settore delle lingue perde tre punti percentuali, cosa che potrebbe avere delle ricadute negative sull'offerta delle lingue nazionali.

Apprezziamo molto l'introduzione di un articolo (art. 24) che promuove gli scambi linguistici, ambito in cui il Cantone Ticino si sta impegnando molto.

## **3. Revisione dell'Ordinanza sulla maturità: osservazioni particolari sui singoli articoli**

### *Art. 8 Obiettivi formativi*

Nella nuova formulazione si sostituisce il termine "solide conoscenze" con "competenze di base". Il cpv. 1 lett. a. "sono trasmesse agli allievi le competenze di base necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente" deve a nostro modo di vedere essere corretto, perché le competenze, a differenza delle conoscenze, non possono essere trasmesse. La formulazione appare quindi illogica. Il Cantone Ticino propone di mantenere entrambi i concetti "conoscenze" e "competenze" e suggerisce la seguente formulazione: "sono

<sup>3</sup> Jede Schule muss sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler als zweite Landessprache aus mindestens zwei Sprachen auswählen können.

create le condizioni affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e sviluppino le competenze fondamentali necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente"<sup>4</sup>.  
In merito al cpv. 3 ci siamo già espressi al cap. 2.2.

#### *Art. 9 Durata*

La nuova formulazione proposta assume un altro significato rispetto all'attuale art. 6 cpv. 4, che impone la frequenza degli ultimi due anni precedenti la maturità. Dicendo che "il ciclo comprende almeno l'insegnamento degli ultimi due anni precedenti la maturità" si lascia aperta la possibilità di concentrare la materia degli ultimi due anni in un unico anno scolastico. Il Cantone Ticino propone di sostituire all'art. 9 cpv. 3 'degli' con 'negli' adottando la seguente formulazione: "Di norma, per gli allievi ammessi al ciclo di maturità liceale che hanno frequentato altri tipi di scuole, il ciclo comprende almeno l'insegnamento negli ultimi due anni precedenti la maturità"<sup>5</sup>.

#### *Art. 13 Discipline fondamentali*

In merito al cpv. 3 ci siamo già espressi al cap. 2.2.

#### *Art. 14 Opzioni specifiche*

In merito a questo articolo ci siamo già espressi al cap. 1.3.

#### *Art. 16 Altre discipline*

Rileviamo dapprima che questo articolo permetterebbe l'introduzione di discipline prive di un piano quadro di studio in contraddizione con il nuovo art. 3. In secondo luogo, constatato come nel rapporto esplicativo si specifichi che queste discipline "non fanno media per il superamento dell'esame", crediamo dapprima che ci sia un errore di traduzione, poiché per noi è chiaro che il concetto esatto sia "per l'ottenimento dell'attestato di maturità". Rileviamo poi una contraddizione tra l'idea che queste discipline non farebbero media per l'attestato di maturità e la loro possibile scelta come opzione complementare (OC), come previsto all'art. 15 cpv. 2. Per questi motivi il Cantone Ticino chiede di abbandonare l'art. 16.

#### *Art. 17 Combinazioni escluse*

Una lingua scelta come disciplina fondamentale non può essere scelta come OS, ma nemmeno come OC. Il Cantone Ticino propone di modificare l'art. 17 nel seguente modo<sup>6</sup>:

"Le seguenti combinazioni sono escluse:

- a. la stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica;
- b. la stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione complementare.

---

<sup>4</sup> Die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse erwerben und grundlegenden Kompetenzen entwickeln können.

<sup>5</sup> Für Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Schultypen in den gymnasialen Maturitätslehrgang aufgenommen werden, umfasst der Lehrgang in der Regel mindestens den Unterricht in den letzten zwei Jahren vor der Maturität.

<sup>6</sup> Folgende Kombinationen sind ausgeschlossen:

- a. die Wahl der gleichen Sprache als Grundlagenfach und als Schwerpunktfach;
- b. die Wahl der gleichen Sprache als Grundlagenfach und als Ergänzungsfach.

Das gleiche Fach kann nicht sowohl bei der Wahl des Schwerpunktfachs als auch bei der Wahl des Ergänzungsfachs vorhanden sein.

La stessa disciplina non può essere presente sia nella scelta dell'opzione specifica sia nella scelta dell'opzione complementare".

#### *Art. 20 Ripartizione percentuale delle discipline*

In aggiunta a quanto già espresso al cap. 2.2, proponiamo che nella percentuale del settore "Scienze umane e sociali" non si calcolino la filosofia e le religioni (discipline che possono essere offerte dal cantone, art. 13). Questo per evitare che la scelta del cantone di offrire dette discipline non abbia ripercussioni sulla dotazione oraria delle altre materie del settore.

#### *Art. 21 Competenze di base*

Abbiamo già formulato la richiesta di abolire il cpv. 2 al cap. 1.1.

#### *Art. 22 Ambiti d'insegnamento trasversali e interdisciplinari<sup>7</sup>*

Siccome nell'articolo si parla anche di interdisciplinarietà, proponiamo di completare il titolo con "interdisciplinari". In merito al cpv. 2 abbiamo già formulato la richiesta di abolirlo al cap. 1.2.

#### *Art. 23 Lingue e comprensione reciproca*

Al cap. 2.2 abbiamo già formulato la richiesta di trattare in due articoli distinti la promozione del plurilinguismo svizzero e l'insegnamento dell'inglese. Il Cantone Ticino chiede di mantenere la situazione odierna (due norme separate)<sup>8</sup>:

#### *Art. 23 (attuale art. 12) Terza lingua nazionale*

Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese.

Art. 23<sup>bis</sup> (attuale art. 17) *Insegnamento di base in inglese*  
Il Cantone organizza per gli allievi che non hanno scelto l'inglese come terza lingua o come opzione specifica un insegnamento di base in questa disciplina.

Facciamo comunque notare che nella versione proposta dell'art. 23 si parla di un corso nella terza lingua nazionale (in der dritten Landessprache). Ci deve essere una svista perché la "terza lingua nazionale" non è definita da nessuna parte. Proponiamo eventualmente di scrivere "in una terza lingua nazionale (in einer dritten Landessprache)".

<sup>7</sup> Art. 22 Transversale Unterrichtsbereiche und Interdisziplinarität.

<sup>8</sup> Art. 23 (aktueller Art. 12) *Dritte Landessprache*

Neben dem Angebot der Landessprachen im Bereich der Grundlagen- und Schwerpunktfächer muss auch eine dritte Landessprache als Freifach angeboten werden. Die Kenntnis und das Verständnis der regionalen und kulturellen Besonderheiten des Landes sind durch geeignete Massnahmen zu fördern.

Art. 23 bis (aktueller Art. 17) *Grundkurs in Englisch*

Für Schülerinnen und Schüler, die Englisch nicht als Maturitätsfach gewählt haben, muss ein Grundkurs in Englisch angeboten werden.

#### *Art. 24 Scambi e mobilità*

Come anticipato al cap. 2.2, il Cantone Ticino approva pienamente l'introduzione di questo articolo. Per sottolineare l'impegno comune di Confederazione e Cantoni in questa direzione suggeriamo la seguente modifica del testo del cpv. 2: "Confederazione e Cantoni adottano misure affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un'altra regione linguistica della Svizzera o all'estero".

#### *Art. 25 Impegno per il bene comune*

A nostro avviso questo tema è già chiaramente presente negli obiettivi formativi espressi all'art. 8, in particolare al cpv. 4. Il Cantone Ticino propone di eliminare questa norma, che risulta ridondante.

#### *Art. 26 Discipline dell'esame di maturità*

Nella variante 1 non è chiaro chi sceglie la quinta (lett. e.) e la sesta (lett. f.) disciplina d'esame: il Cantone o l'allievo? Se dovesse essere accettata questa variante, bisognerebbe poi anche stabilire se esistono scelte che si escludono tra loro, come, ad esempio, l'OS biologia e chimica (lett. d.) e biologia o chimica (lett. e.).

Non ci sono chiari i motivi per i quali sia necessario estendere il numero di discipline da esaminare. Già oggi i Cantoni possono decidere di aggiungere altri esami ai 5 esami imposti dall'O/RRM. Il Cantone Ticino è a favore della variante 2.

Si segnala inoltre che il cpv. 3 risulta ridondante.

#### *Art. 27 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità*

Per sviluppare la "propedeutica all'approccio scientifico", obiettivo principale del lavoro di maturità (cfr. art. 19), è di fondamentale importanza il processo di lavoro, come esplicitato all'attuale art. 15 cpv. 1 lett. c. Il Cantone Ticino propone di mantenere la formulazione attuale alla lettera c.: "nel lavoro di maturità sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della presentazione orale"<sup>9</sup>.

#### *Art. 28 Criteri di riuscita*

Nella versione in italiano il titolo di questo articolo (Norme per il superamento dell'esame) è sbagliato e deve essere sostituito con "Criteri di riuscita".

Si ricorda che la proposta di aggiungere dei criteri di riuscita legati unicamente alle note dell'esame di maturità era stata largamente respinta nella consultazione interna e si manifesta sorpresa nel ritrovare la proposta a questo stadio del processo decisionale. Il Cantone Ticino è a favore della Variante 1 (criteri attuali).

Il cpv. 3 richiede delle precisazioni. Al di là del fatto che nella versione tedesca si parli di "due tentativi" e in quella italiana di "due tentativi d'esame", bisogna definire cosa si intende per tentativo. Una formazione liceale interrotta conta come un tentativo mancato? O conta solo l'esame?

#### *Art. 29 Attestato di maturità*

Al cpv. 1 lett. g. manca la nota del lavoro di maturità. Proponiamo di aggiungere "il titolo e la nota del lavoro di maturità"<sup>10</sup>.

Al cpv. 2 lett. a. non è chiaro quali altre discipline possano essere stabilite a livello cantonale oltre a quelle dell'art. 16.

<sup>9</sup> In der Maturitätsarbeit: aufgrund des Arbeitsprozesses, der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Präsentation.

<sup>10</sup> g. das Thema und die Note der Maturitätsarbeit.

**Art. 36 Disposizioni transitorie**

Così come formulato, il cpv. 1, anche nella versione tedesca, sembrerebbe annullare la validità di tutti gli attestati di maturità rilasciati prima del 2031. Questa disposizione transitoria deve essere corretta. Il Cantone Ticino propone la seguente formulazione: “Gli attestati di maturità rilasciati secondo il diritto previgente sono riconosciuti a livello svizzero se rilasciati al più tardi sette anni dopo l’entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza del ...”.

**4. Revisione totale dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità**

Il Cantone Ticino non ha osservazioni particolari sulle proposte di modifica dell’Accordo amministrativo. Esprime però scetticismo sulla creazione della Conferenza svizzera delle presidenze della maturità liceale, che in ogni caso potrebbe essere creata anche senza una sua iscrizione formale in questo atto. Ritiene infatti che la CSM sia già sufficientemente rappresentativa di tutte le Conferenze coinvolte nella maturità liceale.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l’espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- Arbeitssynopse MAR/MAV-ORM/RRM – aktuell geltendes MAR/MAV und Vernehmlassungsvorlage. Testo in italiano, settembre 2022 (documento di lavoro)

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Dipartimento e uffici responsabili (decs-dir@ti.ch; decs-ds@ti.ch; decs-sims@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

**Arbeitssynopse**

**MAR/MAV-ORM/RRM**

aktuell geltendes MAR/MAV und Vernehmlassungsvorlage  
*testo in italiano*

Settembre 2022

(documento di lavoro)

Versione in consultazione in tedesco	Versione in consultazione in italiano	Proposta di modifica	Osservazioni (T : traduzione, C: contenuto, T+C: traduzione e contenuto, O: altre osservazione)
<b>Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätszeugnissen</b> (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV)	<b>Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale</b> (Ordinanza sulla maturità, ORM)		
<i>Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 39 Absatz 2 des ETH-Gesetzes vom 4. Oktober 1991<sup>1</sup> und auf Artikel 60 des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 2006<sup>2</sup>, verordnet:</i>	<i>Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF; visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche, ordina:</i>		
<b>1. Abschnitt: Gegenstand sowie Wirkung der Anerkennung</b>	<b>Sezione 1: Oggetto ed effetto del riconoscimento</b>		
Art. 1 Gegenstand Diese Verordnung legt die Mindestanforderungen an gymnasiale Maturitätslehrgänge fest, die erfüllt sein müssen, damit ein kantonales oder kantonal anerkanntes gymnasiales Maturitätszeugnis schweizerisch anerkannt wird.	Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi <b>dei cicli di maturità liceale</b> che devono essere adempiuti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero.	La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi della <b>formazione liceale</b> , che devono essere adempiuti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero.	T

<sup>1</sup> SR 414.110

<sup>2</sup> SR 811.11

<p><b>Art. 2 Wirkung der Anerkennung</b></p> <p>1 Mit der Anerkennung wird festgestellt, dass die Maturitätszeugnisse untereinander gleichwertig sind und die entsprechenden Maturitätslehrgänge den Mindestanforderungen entsprechen.</p> <p>2 Die anerkannten Maturitätszeugnisse bestätigen, dass ihre Inhaberinnen und Inhaber über die Kenntnisse und allgemeinen Fähigkeiten verfügen, die notwendig sind, um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. an einer universitären oder pädagogischen Hochschule zu studieren;</li> <li>b. zu den eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe zugelassen zu werden.</li> </ul>	<p><b>Art. 2 Effetto del riconoscimento</b></p> <p><sup>1</sup> Il riconoscimento certifica l'<b>equivalenza reciproca</b> degli attestati di maturità e la conformità <b>dei relativi cicli di formazione</b> ai requisiti minimi.</p> <p><sup>2</sup> Gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica;</li> <li>b. essere ammessi agli esami federali per le professioni mediche universitarie.</li> </ul>	<p><b>Art. 2 Effetto del riconoscimento</b></p> <p><sup>1</sup> Il riconoscimento certifica l'<b>equivalenza</b> degli attestati di maturità e la conformità <b>delle relative formazioni</b> ai requisiti minimi.</p> <p><sup>2</sup> Gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica;</li> <li>b. essere ammessi agli esami federali per le professioni mediche universitarie.</li> </ul>	<p>T</p>
<p><b>2. Abschnitt: Grundlage für die Feststellung der Gleichwertigkeit</b></p>	<p><b>Sezione 2: Criteri per determinare l'equivalenza</b></p>		

<p><b>Art. 3</b></p> <p><sup>1</sup> Grundlage für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Maturitätszeugnisse bilden die von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in einem Rahmenlehrplan festgelegten Mindestanforderungen.</p> <p><sup>2</sup> Der Rahmenlehrplan enthält Mindestanforderungen betreffend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. die basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit;</li> <li>b. die Berücksichtigung von transversalen Unterrichtsbereichen, insbesondere für die überfachlichen Kompetenzen, und von Interdisziplinarität;</li> <li>c. die Maturitätsarbeit.</li> </ul>	<p><b>Art. 3</b></p> <p><sup>1</sup> L'equivalenza degli attestati di maturità è determinata in base ai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un apposito piano quadro degli studi.</p> <p><sup>2</sup> I requisiti minimi del piano quadro degli studi riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le competenze di base per l'attitudine generale agli studi universitari;</li> <li>b. l'inclusione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali, e dell'interdisciplinarità;</li> <li>c. il lavoro di maturità.</li> </ul>	<p><b>Art. 3</b></p> <p><sup>1</sup> L'equivalenza degli attestati di maturità è determinata in base ai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un apposito piano quadro degli studi.</p> <p><sup>2</sup> Il piano quadro degli studi contiene i requisiti minimi riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le competenze disciplinari di base necessarie per l'idoneità generale agli studi superiori;</li> <li>b. l'integrazione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali, e dell'interdisciplinarità;</li> <li>c. il lavoro di maturità.</li> </ul>	<p>T</p>
---	--	--	----------

3. Abschnitt: Grundlagen und Mindestanforderungen	Sezione 3: Condizioni e requisiti minimi		
<p><i>Art. 4 Grundsatz</i> Ein kantonales oder kantonal anerkanntes gymnasiales Maturitätszeugnis wird schweizerisch anerkannt, wenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>im betreffenden Kanton die Grundlagen nach den Artikeln 5 und 6 vorhanden sind; und</li> <li>der betreffende Maturitätslehrgang die Mindestanforderungen nach den Artikeln 7–31 erfüllt.</li> </ol>	<p><i>Art. 4 Principio</i> Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nel Cantone interessato sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6; e</li> <li>il <b>ciclo di maturità</b> soddisfa i requisiti minimi di cui agli articoli 7–31.</li> </ol>	<p><i>Art. 4 Principio</i> Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nel Cantone interessato sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6; e</li> <li>la <b>formazione liceale</b> soddisfa i requisiti minimi di cui agli articoli 7–31.</li> </ol>	T
<p><i>Art. 5 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</i> Den Schülerinnen und Schülern steht ein kostenloses Angebot der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zur Verfügung.</p>	<p><i>Art. 5 Orientamento professionale, universitario e di carriera</i> Gli allievi possono usufruire di un servizio di consulenza gratuito per l'orientamento professionale, universitario e di carriera.</p>	<p><i>Art. 5 Orientamento professionale, universitario e alla carriera</i> Gli allievi possono usufruire di un servizio di consulenza gratuito per l'orientamento professionale, universitario e alla carriera.</p>	T  O: Si riprendono le raccomandazioni della CDPE del 17.3.2016 (garanzia a lungo termine dell'accesso agli studi universitari senza esami d'ammissione). In questo modo le raccomandazioni diventano vincolanti.

<p><b>Art. 6 Chancengerechtigkeit</b></p> <p>1 Es bestehen geeignete Massnahmen zur Sicherstellung der Chancengerechtigkeit beim Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium und während des Maturitätslehrgangs.</p> <p>2 Erwachsenen wird ermöglicht, eine gymnasiale Maturität auf dem zweiten Bildungsweg zu erlangen.</p> <p>3 Es besteht ein kontinuierlicher Dialog, sowohl zwischen der Volksschule und dem Gymnasium als auch zwischen dem Gymnasium und den Hochschulen.</p>	<p><b>Art. 6 Pari opportunità</b></p> <p><sup>1</sup> Sono state adottate misure appropriate per garantire le pari opportunità nella transizione dalla scuola dell'obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale.</p> <p><sup>2</sup> Gli adulti hanno la possibilità di conseguire un attestato di maturità liceale mediante una seconda formazione.</p> <p><sup>3</sup> Occorre garantire un dialogo costante tra le scuole dell'obbligo e i licei nonché tra i licei e le scuole universitarie.</p>	<p>Art. 6 Pari opportunità</p> <p>1 Sono adottate misure appropriate per garantire le pari opportunità nella transizione dalla scuola dell'obbligo al liceo e durante la formazione liceale.</p> <p>2 Gli adulti hanno la possibilità di conseguire un attestato di maturità liceale.</p> <p>3 Occorre garantire un dialogo costante tra le scuole dell'obbligo e i licei nonché tra i licei e le scuole universitarie.</p>	<p>T</p>
<p><b>Art. 7 Maturitätsschulen</b></p> <p>Der gymnasiale Maturitätslehrgang erfolgt an einer allgemeinbildenden Vollzeitschule der Sekundarstufe II oder an einer allgemeinbildenden Vollzeit- oder Teilzeitschule für Erwachsene.</p>	<p><b>Art. 7 Scuole di maturità</b></p> <p>Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.</p>	<p>Art. 7 Scuole di maturità</p> <p>La formazione liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.</p>	<p>T</p>

<p><b>Art. 8 Bildungsziele</b></p> <p><sup>1</sup> Ziel des Maturitätslehrgangs ist es, dass die Maturandinnen und Maturanden über jene persönliche Reife verfügen, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet. Zu diesem Zweck wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>den Schülerinnen und Schülern die im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen notwendigen grundlegenden Kompetenzen vermittelt;</li> <li>die geistige Offenheit und die Fähigkeit zum kritischen Denken und selbstständigen Urteilen der Schülerinnen und Schüler gefördert;</li> <li>eine breit gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung, nicht aber eine fachspezifische oder berufliche Ausbildung angeboten;</li> <li>die Intelligenz, die Willenskraft, die Sensibilität in ethischen und musischen Belangen sowie die physischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert.</li> </ol> <p><sup>2</sup> Maturandinnen und Maturanden sind fähig:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sich den Zugang zu neuem fachspezifischem und fachübergreifendem Wissen zu erschliessen;</li> <li>ihre Neugier, ihre Vorstellungskraft und ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten;</li> <li>allein und in Gruppen zu arbeiten;</li> <li>logisch zu denken und zu abstrahieren;</li> <li>intuitiv, analog und vernetzt zu denken;</li> </ol>	<p><b>Art. 8 Obiettivi formativi</b></p> <p><sup>1</sup> L'obiettivo <b>del ciclo di maturità liceale</b> è far sì che i maturandi acquisiscano la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari e per svolgere attività complesse nella società. A tale scopo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sono trasmesse agli allievi le competenze di base necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente;</li> <li>è favorito lo sviluppo negli allievi di un <b>atteggiamento d'apertura</b>, del pensiero critico e della capacità di formulare giudizi indipendenti;</li> <li>è offerta una formazione ampia, equilibrata e coerente, ma non una formazione specialistica o professionale;</li> <li>sono promosse l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica</li> </ol>	<p>Art. 8 Obiettivi formativi</p> <p><sup>1</sup> L'obiettivo <b>della formazione liceale</b> è far sì che i maturandi acquisiscano la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari e per svolgere attività complesse nella società. A tale scopo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>sono create le condizioni affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e sviluppino le competenze fondamentali necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente;</b></li> <li>è favorito lo sviluppo negli allievi di <b>uno spirito d'apertura</b>, del pensiero critico e della capacità di formulare giudizi indipendenti;</li> <li>è offerta una formazione <b>disciplinare</b> ampia, equilibrata e coerente, ma non una formazione specialistica o professionale;</li> <li>sono promosse l'intelligenza, la volontà, la</li> </ol>	<p>T + C</p> <p>O: Si propone di distinguere fra competenze (che vengono sviluppate e acquisite) e conoscenze, mantenendo queste ultime.</p>
--	--	--	--

<p>f. wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen nachzuvollziehen und anzuwenden; und</p> <p>g. die Möglichkeiten und Grenzen des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu beurteilen.</p> <p>3 Sie beherrschen mindestens eine Landessprache und verfügen über grundlegende Kompetenzen in weiteren Sprachen. Sie sind fähig, sich klar, treffend und einfühlsam zu äussern sowie Reichtum und Besonderheit der mit einer Sprache verbundenen Kultur zu erkennen.</p> <p>4 Sie finden sich in ihrer natürlichen, technischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt zurecht, in Bezug auf die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft und auf schweizerischer und internationaler Ebene. Sie sind bereit, Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der Gesellschaft und der Natur wahrzunehmen.</p>	<p>come pure le attitudini fisiche degli allievi.</p> <p><sup>2</sup> I maturandi sono in grado di:</p> <p>a. acquisire nuove conoscenze <b>specialistiche</b> e interdisciplinari;</p> <p>b. sviluppare la curiosità, l'immaginazione e la capacità di comunicare;</p> <p>c. lavorare da soli e in gruppo;</p> <p>d. esercitare il ragionamento logico e l'astrazione;</p> <p>e. pensare in maniera intuitiva, analogica e sistemica;</p> <p>f. comprendere e applicare <b>la mentalità</b> e la metodologia scientifica; e</p> <p>g. <b>valutare limiti e opportunità</b> dell'acquisizione di conoscenze scientifiche.</p>	<p>sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche degli allievi.</p> <p><sup>2</sup> I maturandi sono in grado di:</p> <p>a. acquisire nuove conoscenze <b>disciplinari</b> e interdisciplinari;</p> <p>b. sviluppare la curiosità, l'immaginazione e la capacità di comunicare;</p> <p>c. lavorare da soli e in gruppo;</p> <p>d. esercitare il ragionamento logico e l'astrazione;</p> <p>e. pensare in maniera intuitiva, analogica e sistemica;</p> <p>f. comprendere e applicare il pensiero e il metodo scientifici;</p> <p>g. riconoscere opportunità e limiti dell'acquisizione di conoscenze scientifiche.</p>	<p>O: fachspezifischem und fachübergreifendem Wissen: non è chiaro il significato di fachübergreifendem.</p> <p>A quale concetto del capitolo 2 del capitolo II del PQS si riferisce?</p>
--	---	--	---

	<p><sup>3</sup> I maturandi padroneggiano almeno una lingua nazionale e possiedono competenze di base in <b>altre lingue</b>. Sono capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di riconoscere la ricchezza e la particolarità della cultura di cui ogni lingua è portatrice.</p> <p><sup>4</sup> Sono in grado di orientarsi nel contesto naturale, tecnico, economico, sociale e culturale nel quale vivono e nella sua dimensione presente, passata e futura, sia a livello svizzero sia a livello internazionale. Sono pronti a esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura.</p>	<p><sup>3</sup> I maturandi padroneggiano almeno una lingua nazionale e possiedono <b>solide competenze in almeno un'altra lingua nazionale e in altre lingue in altre lingue</b>. Sono capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di riconoscere la ricchezza e la particolarità della cultura di cui ogni lingua è portatrice.</p> <p><sup>4</sup> Sono in grado di orientarsi nel contesto naturale, tecnico, economico, sociale e culturale nel quale vivono e nella sua dimensione presente, passata e futura, sia a livello svizzero sia a livello internazionale. Sono pronti a esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura.</p>	<p>O: cpv. 3: il nuovo articolo dà minore importanza alle lingue nazionali.</p> <p>O: Proponiamo di aggiungere: "... possiedono solide competenze in almeno un'altra lingua nazionale e in altre lingue." e di sostituire "competenze di base" con "solide competenze" (concetto più vicino alle grundlegende Kompetenzen in tedesco).</p>
--	---	--	--

<p><b>Art. 9 Dauer</b></p> <p>1 Der gymnasiale Maturitätslehrgang dauert mindestens vier Jahre.</p> <p>2 An Maturitätsschulen für Erwachsene dauert der auf die Maturität ausgerichtete Lehrgang mindestens drei Jahre. Ein <b>angemessener</b> Teil dieses Lehrgangs findet im Direktunterricht statt.</p> <p>3 <b>Für Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Schultypen in den gymnasialen Maturitätslehrgang aufgenommen werden, umfasst der Lehrgang in der Regel mindestens den Unterricht der zwei letzten Jahre vor der Maturität.</b></p>	<p><b>Art. 9 Durata</b></p> <p><sup>1</sup> Il <b>ciclo di maturità liceale</b> dura almeno quattro anni.</p> <p><sup>2</sup> Nelle scuole di maturità per adulti <b>il ciclo</b> di formazione per il conseguimento della maturità liceale dura almeno tre anni. Una congrua parte della formazione si svolge sotto forma di <b>insegnamento diretto</b>.</p> <p><sup>3</sup> <b>Di norma, per gli allievi ammessi al ciclo di maturità liceale che hanno frequentato altri tipi di scuole il ciclo comprende almeno l'insegnamento degli ultimi due anni precedenti la maturità.</b></p>	<p><b>Art. 9 Durata</b></p> <p><sup>1</sup> La <b>formazione liceale</b> dura almeno quattro anni.</p> <p><sup>2</sup> Nelle scuole di maturità per adulti <b>la formazione</b> per il conseguimento della maturità liceale dura almeno tre anni. Una congrua parte della formazione si svolge sotto forma di insegnamento.</p> <p><sup>3</sup> Di norma, per gli allievi ammessi al ciclo di maturità liceale che hanno frequentato altri tipi di scuole il ciclo comprende almeno l'insegnamento <b>negli</b> ultimi due anni precedenti la maturità.</p>	<p>T + C</p> <p>O: cpv. 3 ha un altro significato rispetto al vecchio cpv. 4, che è da preferire (insegnamento degli ultimi due anni potrebbe p.e. essere svolto in un anno solo). Si intende evitare l'ammissione al quarto anno.</p>
--	--	---	--

<p><b>Art. 10 Lehrkräfte</b></p> <p>1 Der Unterricht wird von Lehrkräften erteilt, die das Lehrdiplom für Maturitätsschulen erworben oder eine andere fachliche und pädagogische Ausbildung auf gleichem Niveau abgeschlossen haben. Für Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer universitären Hochschule möglich ist, wird als Abschluss ein universitärer Master verlangt.</p> <p>2 Die regelmässige Weiterbildung der Lehrkräfte wird sichergestellt.</p>	<p><b>Art. 10 Corpo docente</b></p> <p>1 L'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione <b>pedagogica e scientifica</b> equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una <b>scuola universitaria</b> il titolo richiesto è un master universitario.</p> <p>2 È garantita la formazione continua <b>periodica</b> dei docenti.</p>	<p><b>Art. 10 Corpo docente</b></p> <p>1 L'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione <b>disciplinare e pedagogica</b> equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita <b>in un'università o in un politecnico</b> il titolo richiesto è un master universitario.</p> <p>2 È garantita la formazione continua <b>regolare</b> dei docenti.</p>	<p>T</p> <p>O: Si propone di abolire il cpv. 2 (superfluo e non chiaro)</p>
<p><b>Art. 11 Lehrplan</b></p> <p>1 Der Unterricht richtet sich nach einem kantonalen oder vom Kanton genehmigten Lehrplan.</p> <p>2 Der Lehrplan stützt sich auf den Rahmenlehrplan der EDK.</p> <p>3 Er ist auf einen kohärenten und mindestens vierjährigen Lehrgang ausgerichtet.</p>	<p><b>Art. 11 Piano di studio</b></p> <p>1 L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.</p> <p>2 Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE.</p> <p>3 Esso si ispira a <b>un ciclo di formazione</b> coerente della durata minima di quattro anni.</p>	<p><b>Art. 11 Piano di studio</b></p> <p>1 L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.</p> <p>2 Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE.</p> <p>3 Esso è <b>concepito per una formazione</b> coerente della durata minima di quattro anni.</p>	<p>T</p>

<p><b>Art. 12 Fächerbereiche</b></p> <p>1 Das Angebot der Fächer besteht mindestens aus einem Grundlagenbereich und einem Wahlpflichtbereich sowie dem Fach Sport.</p> <p>2 Der Grundlagenbereich besteht aus den Grundlagenfächern.</p> <p>3 Der Wahlpflichtbereich besteht aus einem Schwerpunktfach, einem Ergänzungsfach und der Maturitätsarbeit.</p>	<p><b>Art. 12 Discipline</b></p> <p><sup>1</sup> L'offerta delle discipline comprende almeno un ambito fondamentale e un ambito a scelta nonché la <b>materia</b> sport.</p> <p><sup>2</sup> L'ambito fondamentale è composto dalle discipline fondamentali.</p> <p><sup>3</sup> L'ambito a scelta è composto da un'opzione specifica, da un'opzione complementare e dal lavoro di maturità.</p>	<p><b>Art. 12 Ambiti disciplinari</b></p> <p><sup>1</sup> L'offerta delle discipline comprende almeno un ambito fondamentale e un ambito a scelta nonché la <b>disciplina educazione fisica</b>, giusta la LPSpo.</p> <p><sup>2</sup> L'ambito fondamentale è composto dalle discipline fondamentali.</p> <p><sup>3</sup> L'ambito a scelta è composto da un'opzione specifica, da un'opzione complementare e dal lavoro di maturità.</p>	<p>T + C</p> <p>O: Nella LPSpo si parla di educazione fisica obbligatoria, e non di sport. In tedesco bisognerebbe parlare di Sportunterricht e non di Fach Sport. E' necessario un riferimento alla LPSpo.</p>
--	--	---	---

<p><b>Art. 13 Grundlagenfächer</b></p> <p>1 Mit den Grundlagenfächern werden die Mindestkompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit vermittelt und wird ein Beitrag zur Vermittlung jener Kompetenzen geleistet, die nötig sind, um anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen.</p> <p>2 Die Grundlagenfächer sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die Landessprache, die an der Schule als Unterrichtssprache verwendet wird (Unterrichtssprache);</li> <li>eine zweite Landessprache;</li> <li>eine dritte Landessprache, Englisch, Latein oder Griechisch (dritte Sprache);</li> <li>Mathematik;</li> <li>Informatik;</li> <li>Biologie;</li> <li>Chemie;</li> <li>Physik;</li> <li>Geografie;</li> <li>Geschichte;</li> <li>Wirtschaft und Recht;</li> <li>bildnerisches Gestalten oder Musik oder bildnerisches Gestalten und Musik.</li> </ol> <p>3 Es wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler als zweite Landessprache aus mindestens zwei Sprachen auswählen können. In den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis ist die zweite Landessprache die zweite Amtssprache des Kantons.</p> <p>4 Philosophie und Religionen können als weitere Grundlagenfächer oder eine Kombination aus den beiden Fächern als</p>	<p><b>Art. 13 Discipline fondamentali</b></p> <p><sup>1</sup> Le discipline fondamentali forniscono le competenze <b>minime</b> per <b>l'attitudine</b> generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società.</p> <p><sup>2</sup> Le discipline fondamentali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento);</li> <li>una seconda lingua nazionale;</li> <li><b>una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco (terza lingua);</b></li> <li>la matematica;</li> <li>l'informatica;</li> <li>la biologia;</li> <li>la chimica;</li> <li>la fisica;</li> <li>la geografia;</li> <li>la storia;</li> <li>l'economia e il diritto;</li> <li>le arti visive e/o la musica.</li> </ol>	<p><b>Art. 13 Discipline fondamentali</b></p> <p>1 Le discipline fondamentali forniscono le competenze <b>minime necessarie</b> per <b>l'idoneità</b> generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società.</p> <p>2 Le discipline fondamentali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento);</li> <li>una seconda lingua nazionale;</li> <li><b>una terza lingua nazionale o l'inglese o il latino o il greco (terza lingua);</b></li> <li>la matematica;</li> <li>l'informatica;</li> <li>la biologia;</li> <li>la chimica;</li> <li>la fisica;</li> <li>la geografia;</li> <li>la storia;</li> <li>l'economia e il diritto;</li> </ol>	<p>T + C</p> <p>O: Si rende attenti che le note di maturità saranno ben 16 (compresa filosofia).</p>
--	---	---	--

<p>weiteres Grundlagenfach angeboten werden.</p> <p>5 Im Kanton Graubünden können zwei kantonale Amtssprachen als Unterrichtssprachen bezeichnet werden.</p>	<p><sup>3</sup> È garantito che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone.</p> <p><sup>4</sup> La filosofia e le religioni possono essere offerte come discipline fondamentali supplementari oppure una combinazione di queste due discipline può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare.</p> <p><sup>5</sup> Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare come lingue d'insegnamento due lingue ufficiali cantonali.</p>	<p>I. le arti visive e/o la musica.</p> <p><sup>3</sup> Le scuole garantiscono che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone.</p> <p><sup>4</sup> La filosofia e le religioni possono essere offerte come discipline fondamentali supplementari oppure una combinazione di queste due discipline può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare.</p> <p><sup>5</sup> Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare come lingue d'insegnamento due lingue ufficiali cantonali.</p>	<p>O: Non è chiaro chi deve garantire. A nostro avviso, per una reale possibilità di scelta dell'allievo, questo dovrebbe essere compito della singola scuola.</p> <p>O: Cpv. 3: nei cantoni citati la scelta dell'italiano come L2 è esclusa. Laddove l'insegnamento è bilingue, dovrebbe essere permesso l'italiano come L2.</p> <p>O: Non si conosce la disciplina "le religioni" (confessionale o no?); manca un piano di studio</p> <p>O: Invertire i cpv. 4 e 5</p>
--	---	--	---

<p><b>Art. 14</b> <i>Schwerpunktfächer</i></p> <p>1 Das Schwerpunktfach dient der disziplinären oder interdisziplinären Vertiefung oder Erweiterung. Es ist in wesentlichen Teilen wissenschaftspropädeutisch ausgerichtet.</p> <p>2 Folgende Schwerpunktfächer sind möglich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latein oder Griechisch oder Latein und Griechisch (alte Sprachen);</li> <li>eine dritte Landessprache, Englisch, Spanisch oder Russisch (moderne Fremdsprachen);</li> <li>Physik und Mathematik;</li> <li>Biologie und Chemie;</li> <li>Wirtschaft und Recht;</li> <li>Philosophie, Pädagogik und Psychologie;</li> <li>bildnerisches Gestalten;</li> <li>Musik.</li> <li>Informatik</li> <li>Geschichte und Geografie</li> <li>Theater</li> <li>Religionen</li> <li>Sport</li> </ol>	<p><b>Art. 14</b> <i>Opzioni specifiche</i></p> <p>1 L'opzione specifica punta all'approfondimento o all'ampliamento disciplinare o interdisciplinare. Essa è in gran parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza.</p> <p>2 Sono disponibili le seguenti opzioni specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>latino o greco oppure latino e greco (lingue antiche);</li> <li>una terza lingua nazionale, inglese, spagnolo o russo (lingue straniere moderne);</li> <li>fisica e matematica;</li> <li>biologia e chimica;</li> <li>economia e diritto;</li> <li>filosofia, pedagogia e psicologia;</li> <li>arti visive;</li> <li>musica;</li> <li>informatica;</li> <li>storia e geografia;</li> <li>teatro;</li> <li>religioni;</li> <li>sport.</li> </ol>	<p><b>Art. 14</b> <i>Opzioni specifiche</i></p> <p>1 L'opzione specifica mira all'approfondimento o all'ampliamento disciplinare o interdisciplinare. Essa ha essenzialmente una funzione propedeutica all'approccio scientifico.</p> <p>2 Sono possibili le seguenti opzioni specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>latino o greco oppure latino e greco (lingue antiche);</li> <li>una terza lingua nazionale, inglese, spagnolo o russo (lingue straniere moderne);</li> <li>fisica e applicazioni della matematica;</li> <li>biologia e chimica;</li> <li>economia e diritto;</li> <li>filosofia, pedagogia e psicologia;</li> <li>arti visive;</li> <li>musica;</li> <li>informatica;</li> <li>storia e geografia;</li> <li>teatro;</li> <li>religioni;</li> <li>sport.</li> </ol>	<p>T</p> <p>O: I punti b) e f) sono scritti allo stesso modo ma hanno significati diversi. Si propone di elencare tutte le discipline singole o le combinazioni possibili come OS.</p> <p>O: c. Cambiare il nome da "fisica e applicazioni della matematica" in "fisica e matematica" in analogia con le altre OS pluridisciplinari" è sbagliato e modifica l'OS.</p> <p>Si propone di lasciare "applicazioni della matematica" che non è "matematica."</p> <p>i. un OS in informatica rischia di assumere un taglio ingegneristico che esula dalla formazione liceale</p> <p>j. OK completa l'offerta con le scienze umane</p>
--	--	---	---

			<p>k. non si vede il legame con una disciplina fondamentale, come è invece il caso per tutte le altre possibili OS. Si propone comunque di cambiare il nome in “scienza teatrale”. Bisognerebbe inoltre conoscere il piano di studio.</p> <p>l. bisognerebbe conoscere il piano di studio</p> <p>O: Si fa fatica a vedere nello sport la funzione propedeutica all’approccio scientifico, si propone di cambiare il nome in “scienze del movimento e della salute”. Bisognerebbe inoltre conoscere il piano di studio.</p> <p>O: Né per sport, né per religione né per teatro non c’è nessun riferimento a una DF.</p> <p>O: La funzione di propedeutica all’approccio scientifico delle nuove OS proposte deve poter essere verificato nel PQS.</p>
--	--	--	--

<p><b>Art. 15</b> <i>Ergänzungsfächer</i></p> <p>1 Das Ergänzungsfach dient einer weiteren disziplinen oder interdisziplinären Vertiefung oder Erweiterung.</p> <p>2 Das Ergänzungsfach ist eines der Fächer nach den Artikeln 13 und 14 oder ein allfälliges weiteres Fach nach Artikel 16 oder eine Kombination aus diesen Fächern.</p>	<p><b>Art. 15</b> <i>Opzioni complementari</i></p> <p><sup>1</sup> L'opzione complementare <b>punta</b> a un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare.</p> <p><sup>2</sup> E' una delle <b>materie</b> di cui agli articoli 13 e 14 o un'eventuale altra <b>materia</b> secondo l'articolo 16 oppure una combinazione di queste discipline.</p>	<p><b>Art. 15</b> <i>Opzioni complementari</i></p> <p><sup>1</sup> L'opzione complementare <b>mira</b> a un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare.</p> <p><sup>2</sup> E' una delle <b>discipline</b> di cui agli articoli 13 e 14 o un'eventuale altra <b>disciplina</b> secondo l'articolo 16 oppure una combinazione di queste discipline.</p>	<p>T</p> <p>O: Ci si chiede se per le discipline delle OC sia possibile non avere un PQS.</p>
<p><b>Art. 16</b> <i>Weitere Fächer</i></p> <p>Es können weitere Fächer angeboten werden.</p>	<p><b>Art. 16</b> <i>Altre materie</i></p> <p>Possono essere offerte ulteriori <b>materie</b>.</p>	<p><del><b>Art. 16</b> <i>Altre discipline</i></del></p> <p><del>Possono essere offerte ulteriori discipline.</del></p>	<p>T</p> <p>O: Non è chiaro in che ambito possono essere offerte ulteriori discipline (DF, OC, OS?). Si propone di non introdurre l'articolo.</p> <p>Nel rapporto esplicativo di tale articolo si specifica che queste materie "non fanno media per il superamento dell'esame" (errore di traduzione), il che contraddice l'art. 15 cpv. 2 relativo alla possibile scelta di queste discipline come OC.</p> <p>Vedi anche oss. all'art. 20.</p>

<p><b>Art. 17 Ausgeschlossene Kombinationen</b>  Folgende Kombinationen sind ausgeschlossen:</p> <p>a. die Wahl der gleichen Sprache als Grundlagenfach und als Schwerpunktfach;</p> <p>b. die Wahl des gleichen Fachs als Schwerpunktfach und als Ergänzungsfach.</p>	<p><b>Art. 17 Combinazioni escluse</b>  Le seguenti combinazioni sono escluse:</p> <p>a. la scelta della stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica;</p> <p>b. la scelta della stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare.</p>	<p><b>Art. 17 Combinazioni escluse</b>  Le seguenti combinazioni sono escluse:</p> <p>a. la stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica;</p> <p>b. la stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione complementare.</p> <p>La stessa disciplina non può essere presente sia nella scelta dell'opzione specifica sia nella scelta dell'opzione complementare.</p>	<p>O: a. Le lingue scelte come DF non possono essere scelte anche come OS o OC.</p> <p>O: b. non chiaro: con la nuova definizione delle OC non si capisce quali sono le scelte incompatibili.</p>
<p><b>Art. 18 Ausbildungsangebote</b>  Für die Ausbildungsangebote der Maturitätsschulen in den Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern sind die Bestimmungen der Kantone massgebend.</p>	<p><b>Art. 18 Offerte formative</b>  Gli insegnamenti offerti dalle scuole di maturità nel quadro delle discipline fondamentali, delle opzioni specifiche e delle opzioni complementari sono disciplinati dalle disposizioni cantonali.</p>	<p><b>Art. 18 Offerte formative</b>  Gli insegnamenti offerti dalle scuole di maturità nel quadro delle discipline fondamentali, delle opzioni specifiche e delle opzioni complementari sono disciplinati dalle disposizioni cantonali.</p>	

<p><b>Art. 19 Maturitätsarbeit</b></p> <p>1 Die Maturitätsarbeit fördert die Selbstständigkeit und die Aneignung wissenschaftspropädeutischen Arbeitens.</p> <p>2 Sie ist eine grössere eigenständige schriftliche oder schriftlich kommentierte Arbeit mit einem wissenschaftspropädeutischen Anteil. Sie wird allein oder in einer Gruppe erstellt und mündlich präsentiert.</p>	<p><b>Art. 19 Lavoro di maturità</b></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e la capacità di acquisire un metodo di lavoro basato sulla didattica propedeutica alla scienza.</p> <p><sup>2</sup> Si tratta di un lavoro scritto o commentato in forma scritta, originale e con una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza. Il candidato lo elabora da solo o in gruppo e lo presenta oralmente.</p>	<p><b>Art. 19 Lavoro di maturità</b></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e la capacità di acquisire un metodo di lavoro basato sulla didattica all'approccio scientifico.</p> <p><sup>2</sup> Si tratta di un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto, con una parte basata sulla didattica all'approccio scientifico. Il lavoro è elaborato da un singolo allievo o da un gruppo di allievi e presentato oralmente.</p>	<p>T</p>
--	---	--	----------

<p><b>Art. 20 Anteil der Fächer an der Unterrichtszeit</b> Der Anteil an der gesamten Unterrichtszeit beträgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>a. für die Grundlagenfächer:</th> <th>in Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Sprachfächer: Unterrichtssprache, zweite Landessprache und dritte Sprache:</td> <td>mindestens 27</td> </tr> <tr> <td>2. Mathematik, Informatik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik:</td> <td>mindestens 27</td> </tr> <tr> <td>3. geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer: Geschichte, Geografie, Wirtschaft und Recht sowie allenfalls Philosophie und Religionen:</td> <td>mindestens 12</td> </tr> <tr> <td>4. Kunstfächer: bildnerisches Gestalten oder Musik oder bildnerisches Gestalten und Musik:</td> <td>mindestens 6</td> </tr> <tr> <td>b. für das Schwerpunktfach, das Ergänzungsfach und die Maturitätsarbeit:</td> <td>mindestens 15</td> </tr> </tbody> </table>	a. für die Grundlagenfächer:	in Prozent	1. Sprachfächer: Unterrichtssprache, zweite Landessprache und dritte Sprache:	mindestens 27	2. Mathematik, Informatik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik:	mindestens 27	3. geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer: Geschichte, Geografie, Wirtschaft und Recht sowie allenfalls Philosophie und Religionen:	mindestens 12	4. Kunstfächer: bildnerisches Gestalten oder Musik oder bildnerisches Gestalten und Musik:	mindestens 6	b. für das Schwerpunktfach, das Ergänzungsfach und die Maturitätsarbeit:	mindestens 15	<p><b>Art. 20 Ripartizione percentuale delle materie</b> Il tempo complessivo dedicato all'insegnamento è ripartito percentualmente come segue.</p> <p>a. Discipline fondamentali in percentuale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingue: lingua d'insegnamento, seconda lingua nazionale e terza lingua <b>min. 27</b></li> <li>2. <b>Matematica, informatica</b> e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) <b>min. 27</b></li> <li>3. <b>Scienze umane:</b> storia, geografia, economia e diritto ed <b>eventualmente filosofia e religioni min. 12</b></li> <li>4. Arte: arti visive o musica oppure arti visive e musica <b>min. 6</b></li> <li>5. Opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità <b>min. 15</b></li> </ol>	<p><b>Art. 20 Ripartizione percentuale delle discipline</b> Il tempo complessivo dedicato all'insegnamento è ripartito percentualmente come segue:</p> <p>a. Discipline fondamentali in percentuale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingue: lingua d'insegnamento, seconda lingua nazionale e terza lingua min. 27</li> <li>2. Matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) min. 27</li> <li>3. Scienze umane e <b>sociali:</b> storia, geografia, economia e diritto ed <b>eventualmente filosofia e religioni min. 12</b></li> <li>4. Arte: arti visive o musica oppure arti visive e musica min. 6</li> <li>5. Opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità min. 15</li> </ol>	<p>T</p> <p>O: la scelta del cantone di offrire la filosofia e le religioni non dovrebbe avere ripercussioni sulla dotazione oraria delle altre discipline del settore.</p>
a. für die Grundlagenfächer:	in Prozent														
1. Sprachfächer: Unterrichtssprache, zweite Landessprache und dritte Sprache:	mindestens 27														
2. Mathematik, Informatik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik:	mindestens 27														
3. geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer: Geschichte, Geografie, Wirtschaft und Recht sowie allenfalls Philosophie und Religionen:	mindestens 12														
4. Kunstfächer: bildnerisches Gestalten oder Musik oder bildnerisches Gestalten und Musik:	mindestens 6														
b. für das Schwerpunktfach, das Ergänzungsfach und die Maturitätsarbeit:	mindestens 15														

<p><b>Art. 21 Basale Kompetenzen</b></p> <p>1 Es wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler die basalen fachlichen und die basalen überfachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit erwerben.</p> <p>2 Es wird zudem sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler die basalen fachlichen Kompetenzen in der Unterrichtssprache und in Mathematik erworben haben, bevor sie die Maturitätsprüfungen ablegen.</p>	<p><b>Art. 21 Competenze di base</b></p> <p>1 <b>Occorre garantire che gli allievi acquisiscano le</b> competenze di base disciplinari e <b>interdisciplinari</b> necessarie per l'attitudine generale agli studi universitari.</p> <p>2 <b>Occorre inoltre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano</b> acquisito le competenze di base <b>nella lingua d'insegnamento e in matematica.</b></p>	<p><b>Art. 21 Competenze di base</b></p> <p>1 <b>L'allievo acquisisce le</b> competenze di base disciplinari e <b>trasversali</b> necessarie per l'attitudine generale agli studi universitari.</p> <p>2 <b>Occorre inoltre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano</b> acquisito le <b>competenze di base nella lingua d'insegnamento e in matematica.</b></p>	<p>T + C</p> <p>Cpv. 2: si propone di toglierlo- Impensabile organizzare un esame d'ammissione all'esame di maturità.</p>
<p><b>Art. 22 Transversale Unterrichtsbereiche</b></p> <p>1 Die angebotenen Fächer und die übrigen Angebote der Schule enthalten transversale Themen sowie die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen.</p> <p>2 Interdisziplinäres Arbeiten macht mindestens drei Prozent der gesamten Unterrichtszeit aus.</p>	<p><b>Art. 22 Ambiti d'insegnamento trasversali</b></p> <p>1 Le discipline proposte e le altre offerte della scuola <b>includono</b> temi trasversali nonché <b>la trasmissione</b> di competenze <b>interdisciplinari.</b></p> <p>2 Le attività interdisciplinari costituiscono almeno il tre per cento del tempo dedicato all'insegnamento.</p>	<p><b>Art. 22 Ambiti d'insegnamento trasversali e interdisciplinarietà</b></p> <p>1 Le discipline proposte e le altre offerte della scuola <b>includono</b> temi trasversali nonché <b>lo sviluppo</b> di competenze <b>interdisciplinari.</b></p> <p>2 <b>Le attività interdisciplinari costituiscono almeno il tre per cento del tempo dedicato all'insegnamento.</b></p>	<p>T + C</p> <p>O: Il nuovo cpv. 2 sminuisce il ruolo dell'interdisciplinarietà. Il cpv. 2 è da togliere; le attività interdisciplinari sono parte integrante delle singole discipline.</p>

<p><b>Art. 23 Sprachen und Verständigung</b></p> <p><sup>1</sup> Die Kenntnisse über die regionalen und kulturellen Besonderheiten der Schweiz sowie das Verständnis für diese sind durch geeignete Massnahmen zu fördern.</p> <p><sup>2</sup> Es wird sichergestellt, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, einen Kurs in der dritten Landessprache zu besuchen;</li> <li>b. die Schülerinnen und Schüler, die Englisch weder als Grundlagenfach noch als Schwerpunktfach gewählt haben, die Möglichkeit haben, einen Kurs in Englisch zu besuchen.</li> </ul>	<p><b>Art. 23 Lingue e comprensione reciproca</b></p> <p><sup>1</sup> La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con misure appropriate.</p> <p><sup>2</sup> Occorre garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli allievi possano frequentare un corso nella terza lingua nazionale;</li> <li>b. gli allievi che non hanno scelto l'inglese né come disciplina fondamentale né come opzione specifica possano frequentare un corso in inglese.</li> </ul>	<p><b>Art. 23 (attuale art. 12) Terza lingua nazionale</b></p> <p>Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese.</p> <p><b>Art. 23<sup>bis</sup> (attuale art. 17) Insegnamento di base in inglese</b></p> <p>Il Cantone organizza per gli allievi che non hanno scelto l'inglese come terza lingua o come opzione specifica un insegnamento di base in questa disciplina.</p>	<p>O: Un articolo a sé sul plurilinguismo e sulla multiculturalità svizzeri ci stava bene. Non troviamo adeguato mischiare l'inglese con le lingue nazionali e la comprensione reciproca.</p>
---	--	--	---

<p><b>Art. 24 Austausch und Mobilität</b>  1 Es wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre interkulturellen, gesellschaftlichen und persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln.  2 Es werden Massnahmen ergriffen mit dem Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler an Austausch- und Mobilitätsaktivitäten in einer anderen Sprachregion der Schweiz oder des Auslands teilnimmt.</p>	<p><b>Art. 24 Scambi e mobilità</b>  1 Occorre garantire che gli allievi <b>accrescano</b> le proprie competenze interculturali, sociali e personali.  2 Sono adottate misure affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un'altra regione linguistica della Svizzera o all'estero.</p>	<p><b>Art. 24 Scambi e mobilità</b>  1 Occorre garantire che gli allievi <b>sviluppano</b> le proprie competenze interculturali, sociali e personali.  2 Sono adottate misure affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un'altra regione linguistica della Svizzera o all'estero.</p>	<p>T</p>
<p><b>Art. 25 Einsatz für das Gemeinwohl</b>  Es werden Massnahmen ergriffen mit dem Ziel, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler in angemessener Form und Zeit für das Gemeinwohl einsetzt.</p>	<p><b>Art. 25 Impegno per il bene comune</b>  Sono adottate misure affinché ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati.</p>	<p><b>Art. 25 Impegno per il bene comune</b>  Sono adottate misure affinché ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati.</p>	<p>O: Il concetto di bene comune dovrebbe già essere compreso nell'art. 8 cpv. 1.  Si propone di togliere l'articolo.</p>

<p><b>Art. 26 Fächer mit Maturitätsprüfung</b>  <sup>1</sup> Eine Maturitätsprüfung umfasst folgende Fächer:</p> <p><i>(Variante 1 für die Vernehmlassung)</i>  Unterrichtssprache;  a. zweite Landessprache;  b. Mathematik;  c. Schwerpunktfach;  d. Informatik oder eines der naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie oder Physik;  e. eines der geistes- oder sozialwissenschaftlichen Fächer Geschichte, Geografie, Wirtschaft und Recht sowie allenfalls Philosophie und Religionen</p> <p><i>(Variante 2 für die Vernehmlassung)</i>  a. Unterrichtssprache;  b. zweite Landessprache;  c. Mathematik;  d. Schwerpunktfach;  e. ein weiteres Fach.</p> <p><sup>2</sup> Die Prüfungen erfolgen schriftlich und mindestens in der Unterrichtssprache und in den modernen Fremdsprachen zusätzlich mündlich.  <sup>3</sup> Es werden mindestens zwei mündliche Prüfungen absolviert.  <sup>4</sup> Höchstens zwei Fächer dürfen mehr als ein Jahr, frühestens jedoch zwei Jahre vor der Maturität geprüft werden.</p>	<p><b>Art. 26 Materie</b> dell'esame di maturità  <sup>1</sup> L'esame di maturità comprende le seguenti materie:  <i>(Variante 1 per la consultazione)</i>  a. lingua d'insegnamento;  b. seconda lingua nazionale;  c. matematica;  d. opzione specifica;  e. informatica oppure una materia a scelta tra biologia, chimica e fisica (scienze sperimentali);  f. una materia a scelta tra storia, geografia, economia e diritto (scienze umane) nonché eventualmente filosofia e religioni.</p> <p><i>(Variante 2 per la consultazione)</i>  a. lingua d'insegnamento;  b. seconda lingua nazionale;  c. matematica;  d. opzione specifica;  e. un'altra materia.</p>	<p><b>Art. 26 Discipline</b> dell'esame di maturità  <sup>1</sup> L'esame di maturità comprende le seguenti discipline:  <i>(Variante 1 per la consultazione)</i>  a. lingua d'insegnamento;  b. seconda lingua nazionale;  c. matematica;  d. opzione specifica;  e. una disciplina scelta fra biologia, chimica, fisica e informatica;  f. una materia a scelta tra storia, geografia, economia e diritto (scienze umane) nonché eventualmente filosofia e religioni.</p> <p><i>(Variante 2 per la consultazione)</i>  a. lingua d'insegnamento;  b. seconda lingua nazionale;  c. matematica;  d. opzione specifica;</p>	<p>T + C</p> <p>O: Non approviamo la variante 1 e appoggiamo la variante 2.</p>
---	---	---	---

	<p><sup>2</sup> Gli esami sono in forma scritta e sono integrati da un esame orale almeno nella lingua d'insegnamento e nelle lingue straniere moderne.</p> <p><sup>3</sup> I candidati devono sostenere almeno due esami orali.</p> <p><sup>4</sup> Per al massimo due materie l'esame può svolgersi più di un anno ma non oltre due anni prima della maturità.</p>	<p>e. un'altra materia.</p> <p><sup>2</sup> Gli esami sono in forma scritta e sono integrati da un esame orale almeno nella lingua d'insegnamento e nelle lingue straniere moderne.</p> <p><sup>3</sup> I candidati devono sostenere almeno due esami orali.</p> <p><sup>4</sup> Per al massimo due materie l'esame può svolgersi più di un anno ma non oltre due anni prima della maturità.</p>	<p>Cpv. 3 ridondante (vedi cpv. 2)</p>
--	--	--	--

<p><b>Art. 27</b> <i>Maturitätsnoten und Bewertung der Maturitätsarbeit</i></p> <p>Die Maturitätsnoten werden wie folgt gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in den Fächern, in denen eine Maturitätsprüfung stattfindet: je zur Hälfte aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr und der Leistungen an der Maturitätsprüfung;</li> <li>b. in den Fächern, in denen keine Maturitätsprüfung stattfindet: aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr, in dem das Fach unterrichtet worden ist;</li> <li>c. in der Maturitätsarbeit: aufgrund der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Präsentation; die Beurteilung des Arbeitsprozesses fließt in die Beurteilung der schriftlichen Arbeit oder der mündlichen Präsentation ein.</li> </ul>	<p><b>Art. 27</b> <i>Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità</i></p> <p>Le note di maturità sono assegnate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame, entrambi con la medesima ponderazione;</li> <li>b. nelle materie in cui non si svolge alcun esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento;</li> <li>c. nel lavoro di maturità, sulla base del lavoro scritto e della presentazione orale; la valutazione del processo di lavoro confluisce in quella del lavoro scritto o della presentazione orale.</li> </ul>	<p><b>Art. 27</b> <i>Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità</i></p> <p>Le note di maturità sono assegnate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame, entrambi con la medesima ponderazione;</li> <li>b. nelle materie in cui non si svolge alcun esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento;</li> <li>c. nel lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della presentazione orale; <del>la valutazione del processo di lavoro confluisce in quella del lavoro scritto o della presentazione orale.</del></li> </ul>	<p>O: Punto c.: si preferisce la vecchia formulazione. Riteniamo importante mantenere la formulazione che dava peso al processo e alla propedeutica all'approccio scientifico. La formulazione proposta sminuisce l'obiettivo principale del LAM.</p>
---	--	---	---

<p><b>Art. 28 Bestehensnormen</b></p> <p>1 Die Leistungen in den Grundlagenfächern und in den Fächern des Wahlpflichtbereichs werden in ganzen und halben Noten ausgedrückt. 6 ist die höchste, 1 die tiefste Note. Noten unter 4 stehen für ungenügende Leistungen.</p> <p>2 Die Maturität ist bestanden, wenn in den Grundlagenfächern und in den Fächern des Wahlpflichtbereichs:</p> <p><i>(Variante 1 für die Vernehmlassung)</i></p> <p>a. die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben; und</p> <p>b. nicht mehr als vier Maturitätsnoten unter 4 erteilt wurden</p> <p><i>(Variante 2 für die Vernehmlassung)</i></p> <p>a. die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben;</p> <p>b. nicht mehr als vier Maturitätsnoten unter 4 erteilt wurden;</p> <p>c. bei den Prüfungsnoten die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben; und</p> <p>d. nicht mehr als zwei Prüfungsnoten unter 4 erteilt wurden.</p> <p>3 Für die Erlangung des Maturitätszeugnisses werden höchstens zwei Versuche zugelassen.</p>	<p><b>Art. 28 Norme per il superamento dell'esame</b></p> <p>1 Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l'1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.</p> <p>2 L'esame di maturità è superato se nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta:</p> <p><i>(Variante 1 per la consultazione)</i></p> <p>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e</p> <p>b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4</p>	<p><b>Art. 28 Criteri di riuscita</b></p> <p>1 Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l'1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.</p> <p>2 L'esame di maturità è superato se nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta:</p> <p><i>(Variante 1 per la consultazione)</i></p> <p>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e</p> <p>b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4</p> <p><i>(Variante 2 per la consultazione)</i></p>	<p>T</p> <p>O: Sosteniamo la Variante 1.</p>
---	---	---	--

	<p>(Variante 2 per la consultazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;</li> <li>b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4;</li> <li>c. nelle note d'esame il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e</li> <li>d. non sono state attribuite più di due note d'esame inferiori al 4.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Per il conseguimento dell'attestato di maturità sono ammessi al massimo due tentativi <b>d'esame</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;</li> <li>b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4;</li> <li>c. nelle note d'esame il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e</li> <li>d. non sono state attribuite più di due note d'esame inferiori al 4.</li> </ul> <p>3 Per il conseguimento dell'attestato di maturità sono ammessi al massimo due tentativi <b>d'esame</b>.</p>	<p>O: Chiarimento: due tentativi, cosa di intende?</p>
--	--	--	--

<p><b>Art. 29 Maturitätszeugnis</b></p> <p>1 Das Maturitätszeugnis enthält:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. die Aufschrift «Schweizerische Eidgenossenschaft» sowie die Kantonsbezeichnung;</li> <li>b. den Vermerk «Maturitätszeugnis, ausgestellt nach den Erlassen des Bundesrates und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätszeugnissen vom DATUM»;</li> <li>c. den Namen der Schule, die es ausstellt;</li> <li>d. Namen, Vornamen, Heimatort und Geburtsdatum der Inhaberin oder des Inhabers und für Ausländerinnen und Ausländer zusätzlich die Staatsangehörigkeit und den Geburtsort;</li> <li>e. Angaben der Zeit, während der die Inhaberin oder der Inhaber die Schule besucht hat;</li> <li>f. die Noten der Fächer nach den Artikeln 13–15;</li> <li>g. das Thema der Maturitätsarbeit;</li> <li>h. die Unterschrift der zuständigen kantonalen Behörde und eines Mitglieds der Schulleitung.</li> </ol> <p>2 Im Maturitätszeugnis können ebenfalls aufgeführt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. die Noten für andere kantonal vorgeschriebene Fächer als jene nach den Artikeln 13–15 und für weitere Fächer nach Artikel 16;</li> <li>d. der Vermerk «mehrsprachige Maturität», wenn der Kanton einen mehrsprachigen Maturitätslehrgang</li> </ol>	<p><b>Art. 29 Attestato di maturità</b></p> <p>1 Nell’attestato di maturità figurano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;</li> <li>b. la menzione: «Attestato di maturità del DATA, rilasciato secondo gli atti normativi sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale emanati dal Consiglio federale e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione»;</li> <li>c. il nome della scuola che lo rilascia;</li> <li>d. il cognome, il nome, il luogo di origine e la data di nascita del titolare; per gli stranieri anche la cittadinanza e il luogo di nascita;</li> <li>e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la</li> </ol>	<p><b>Art. 29 Attestato di maturità</b></p> <p>1 Nell’attestato di maturità figurano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;</li> <li>b. la menzione: «Attestato di maturità del DATA, rilasciato secondo gli atti normativi sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale emanati dal Consiglio federale e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione»;</li> <li>c. il nome della scuola che lo rilascia;</li> <li>d. cognome, il nome, il luogo di origine e la data di nascita del titolare; per gli stranieri anche la cittadinanza e il luogo di nascita;</li> <li>e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato</li> </ol>	<p>T + C</p>
---	--	--	--------------

<p>vorsieht, der die Mindestanforderungen dieser Verordnung erfüllt.</p> <p>[ergänzende Regelung ZSAV-GM in Art. 4 Absatz 3 Buchstaben g]</p>	<p>scuola che rilascia l'attestato;</p> <p>f. le note delle materie di cui agli articoli 13–15;</p> <p>g. il titolo del lavoro di maturità;</p> <p>h. la firma dell'autorità cantonale competente e di un membro della direzione scolastica.</p> <p><sup>2</sup> Nell'attestato di maturità possono inoltre figurare:</p> <p>a. le note di altre materie stabilite a livello cantonale diverse da quelle di cui agli articoli 13 –15 e di altre materie secondo l'articolo 16;</p> <p>b. la dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi della presente ordinanza.</p>	<p>la scuola che rilascia l'attestato;</p> <p>f. le note delle discipline di cui agli articoli 13–15;</p> <p>g. il titolo e la nota del lavoro di maturità;</p> <p>h. la firma dell'autorità cantonale competente e di un membro della direzione scolastica.</p> <p>.</p> <p><sup>2</sup> Nell'attestato di maturità possono inoltre figurare:</p> <p>a. le note di altre discipline stabilite a livello cantonale diverse da quelle di cui agli articoli 13 –15 e di altre materie secondo l'articolo 16;</p> <p>b. la dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi della presente ordinanza.</p>	
---	---	---	--

<p><b>Art. 30</b> Qualitätssicherung und -entwicklung Die Schulen verfügen über ein System der Qualitätssicherung und -entwicklung.</p>	<p><b>Art. 30</b> <i>Garanzia e sviluppo della qualità</i> Le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità.</p>	<p><b>Art. 30</b> <i>Garanzia e sviluppo della qualità</i> Le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità.</p>	
<p><b>Art. 31</b> Berichterstattung Die Schulen erstatten zuhanden der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) so Bericht, dass diese die Einhaltung der Anerkennungsbedingungen überprüfen kann.</p>	<p><b>Art. 31</b> <i>Presentazione di rapporti</i> Le scuole redigono dei rapporti all'attenzione della Commissione svizzera di maturità (CSM) affinché quest'ultima possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.</p>	<p><b>Art. 31</b> <i>Presentazione di rapporti</i> Le scuole redigono dei rapporti all'attenzione della Commissione svizzera di maturità (CSM) affinché quest'ultima possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.</p>	
<p><b>4. Abschnitt: Schulversuche und Schweizerschulen im Ausland</b></p>	<p><b>Sezione 4: Esperienze pilota e scuole svizzere all'estero</b></p>		
<p><b>Art. 32</b> Auf Antrag der SMK können Abweichungen von den Mindestanforderungen nach den Artikeln 7–31 bewilligt werden für: a. die Durchführung von befristeten Schulversuchen; b. Schweizerschulen im Ausland.</p>	<p><b>Art. 32</b> Su proposta della CSM possono essere concesse delle deroghe ai requisiti minimi di cui agli articoli 7–31 per i seguenti scopi: a. per svolgere esperienze pilota limitate nel tempo; b. per le scuole svizzere all'estero.</p>		

<b>5. Abschnitt: Gesuchseinreichung und Anerkennung</b>	<b>Sezione 5: Presentazione delle domande e riconoscimento</b>		
<p><i>Art. 33 Gesuchseinreichung</i> Die Gesuche um die Anerkennung eines kantonalen oder kantonal anerkannten gymnasialen Maturitätszeugnisses und die Gesuche um die Bewilligung von Abweichungen von den Mindestanforderungen zur Durchführung von Schulversuchs sind vom zuständigen Kanton an die SMK zu richten.</p>	<p><i>Art. 33 Presentazione delle domande</i> Le domande di riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e le domande di deroga ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota devono essere presentate alla CSM da parte del Cantone competente.</p>		
<p><i>Art. 34 Anerkennung</i> <sup>1</sup> Ein kantonal oder kantonal anerkanntes gymnasiales Maturitätszeugnis ist schweizerisch anerkannt, wenn das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und die EDK das entsprechende Gesuch um Anerkennung je genehmigt haben. <sup>2</sup> Abweichungen von den Mindestanforderungen zur Durchführung eines Schulversuchs gelten als bewilligt, wenn das WBF und die EDK das entsprechende Gesuch je genehmigt haben.</p>	<p><i>Art. 34 Riconoscimento</i> <sup>1</sup> Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda. <sup>2</sup> Le deroghe ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota sono considerate valide se il DEFER e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.</p>		
<b>6. Abschnitt: Schlussbestimmungen</b>	<b>Sezione 6: Disposizioni finali</b>		

<p><i>Art. 35 Aufhebung eines anderen Erlasses</i>  Die Verordnung vom 15. Februar 1995<sup>3</sup>  über die Anerkennung von gymnasialen  Maturitätsausweisen wird aufgehoben.</p>	<p><i>Art. 35 Abrogazione di un altro  atto normativo</i>  L'ordinanza del 15 febbraio  19953 concernente il  riconoscimento degli attestati  liceali di maturità è abrogata.</p>		
---	---	--	--

---

<sup>3</sup> AS 1995 1001; 2007 3477; 2018 2669

<p><b>Art. 36 Übergangsbestimmungen</b></p> <p><sup>1</sup> Maturitätszeugnisse, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung schweizerisch anerkannt worden sind, bleiben noch sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung anerkannt. Die entsprechenden Lehrgänge müssen spätestens sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.</p> <p><sup>2</sup> Gymnasiale Maturitätslehrgänge, deren Maturitätszeugnisse vor Inkrafttreten dieser Verordnung schweizerisch anerkannt worden sind und deren Mindestdauer nicht der Mindestdauer nach Artikel 9 entspricht, müssen spätestens zwölf Jahre nach Inkrafttreten mindestens 4 Jahre dauern.</p>	<p><b>Art. 36 Disposizioni transitorie</b></p> <p><sup>1</sup> Gli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza mantengono il riconoscimento per sette anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. I relativi cicli di formazione devono adempiere i requisiti della presente ordinanza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.</p> <p><sup>2</sup> I cicli di formazione i cui attestati di maturità liceale sono stati riconosciuti a livello svizzero prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e la cui durata minima non è conforme all'articolo 9 devono portare la durata minima a quattro anni entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.</p>	<p><b>Art. 36 Disposizioni transitorie</b></p> <p><sup>1</sup> Gli attestati di maturità rilasciati secondo il diritto previgente sono riconosciuti a livello svizzero se rilasciati al più tardi sette anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza del ...</p>	<p>O: Formulazione sbagliata che annulla la validità di tutti gli attestati precedenti il 2031</p>
<p><b>Art. 37 Inkrafttreten</b></p> <p>Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft.</p>	<p><b>Art. 37 Entrata in vigore</b></p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.</p>		